

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO-LEGGE 98/2011 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA" (DDL 2814/S)

MISURE DI FINANZA PUBBLICA:

RIDUZIONE DI SPESE DEI MINISTERI (ART. 10 commi 1 e 2)

Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, è prevista **una riduzione della spesa di ciascun Ministero**, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto, corrispondente agli importi indicati nell'allegato C al provvedimento. Ciascun Ministero, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, propone gli interventi necessari per il raggiungimento del suddetto risparmio di spesa. Viene **escluso** da questo intervento, per il solo anno 2012, il **Fondo per le Aree Sottoutilizzate**.

PERENZIONE DEI RESIDUI (ART. 10 commi 8)

Viene prevista una **modifica dei termini di perenzione dei residui, sia di parte corrente che di conto capitale**. Tale modifica uniforma a due anni i suddetti termini.

Viene consentito il **mantenimento degli stanziamenti** iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. Tali somme, infatti, possono essere mantenute in bilancio, tra i residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Viene, altresì, consentita la **reiscrizione**, con la legge di bilancio, **delle somme che hanno costituito economie** relative alla prima annualità di un'autorizzazione di spesa pluriennale per un solo esercizio finanziario e nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima. L'applicazione di tale disposizione viene **esclusa** per le autorizzazioni di spesa permanenti, nonché per il fondo del personale, per il fondo occupazione, per il fondo opere strategiche **e per il fondo per le aree sottoutilizzate**.

Con altra norma viene si demanda ad un decreto ministeriale la **quantificazione dell'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare** - da versare da parte delle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato - **nonché dell'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50% dei versamenti, in apposito fondo** da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

Viene, altresì, disposta l'**abrogazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2012, **di tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui**, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, **di somme** iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, **non impegnate** al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai predetti fondi.

ESTINZIONE DEI CREDITI MATURATI VERSO I MINISTERI (ART. 10 commi 17e 18)

Viene disposto l'utilizzo delle disponibilità del fondo - di cui all'art. 1, comma 50, della legge 266/2005 - e appositamente incrementato, **per l'estinzione dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri**, alla data del 31 dicembre 2010, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse. Viene, altresì, previsto che i crediti maturati nei confronti dei Ministeri possono **essere estinti, a richiesta del creditore** e previo parere conforme dell'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 1197 del c.c.

ACQUISTO, VENDITA, E MANUTENZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI (ART. 12)

Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte della P.A. vengono subordinate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, alla **verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica**, da attuarsi con apposito decreto di natura non regolamentare.

A decorrere dalla stessa data, vengono **attribuite all'Agenzia del demanio**, sentito il Ministero delle Infrastrutture, **le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi** effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato e agli interventi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati dalla P.A. Per la realizzazione dei suddetti interventi – individuati in appositi elenchi pubblicati sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle amministrazioni utilizzatrici - l'Agenzia **stipula convenzioni quadro** con le strutture del Ministero delle infrastrutture e accordi quadro con società specializzate nel settore, individuate con procedura ad evidenza pubblica, o con altri soggetti pubblici **per la gestione degli appalti**. Fino alla stipula delle convenzioni o degli accordi, gli interventi manutentivi, per i lavori già appaltati, continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate.

Gli **interventi di piccola manutenzione continuano ad essere curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici** degli immobili anche se di proprietà di terzi. Viene, altresì previsto che le Amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, a scopo, conoscitivo, le previsioni relative alle nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel triennio successivo.

Con altra disposizione viene modificato l'articolo 13 del DL 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, sulle "Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico", prevedendo, entro il 31 dicembre 2011, la **conclusione in Conferenza Unificata, di accordi per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari**, nonché la **dismissione e la razionalizzazione del patrimonio** dei predetti Istituti anche **attraverso la promozione di fondi immobiliari**.

RIMODULAZIONE DEI FONDI (ART. 13)

E' prevista, in particolare, una **riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale**, istituito presso la Presidenza del Consiglio.

La dotazione del Fondo è ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

SOPPRESSIONE, INCORPORAZIONE E RIORDINO DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI (ART. 14)

Viene **attribuita alla Covip** (Commissione di vigilanza sui fondi pensioni), a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, **il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sul patrimonio degli enti di diritto privato** (gestori di una funzione previdenziale obbligatoria pubblica) di cui al Dlgs 509/1994 (sulla trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e al Dlgs 103/1996 (sulla tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione).

Viene prevista, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la **soppressione** di alcuni enti, tra cui, **l'Istituto nazionale per il commercio estero (Ice)**, le cui funzioni vengono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato. I **poteri di indirizzo e vigilanza** in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono assegnati congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri; le **linee guida operative e strategiche** sono **stabilite da una cabina di regia** costituita presso il MAE e composta dai Ministri dello sviluppo economico, per gli affari esteri e dell'economia, nonché da un rappresentante di Unioncamere, Confindustria e Abi.

PATTO DI STABILITA' INTERNO (ART. 20)

Viene previsto che a decorrere dal 2012 le modalità di **raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica** delle regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome, degli enti locali del territorio, possono essere **concordate tra Stato e regioni e province autonome**, previo accordo del consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi regionali. E' richiesto come **condizione che la regione abbia rispettato il patto di stabilità interno in tutte e tre gli anni precedenti** e che in uno dei tre anni non sia stata sottoposta ai piani di rientro dai deficit sanitari. La regione nell'individuare il saldo valido ai fini del patto di stabilità interno deve rispettare i criteri europei. Inoltre la regione risponde del mancato raggiungimento dell'obiettivo attraverso un maggiore concorso alla manovra nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le sanzioni vigenti a carico degli enti responsabili del mancato rispetto del patto e il monitoraggio a livello centrale.

Ai fini della **ripartizione degli importi della manovra**, gli enti vengono ripartiti con decreto MEF d'intesa con la Conferenza Unificata, **in quattro classi sulla base di alcuni parametri di virtuosità**, quali, tra gli altri, il rispetto del patto nell'ultimo triennio e la situazione finanziaria dell'ente, maggiori entrate da contrasto all'evasione fiscale.

Vengono, inoltre, **definiti i criteri per concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**.

Con altra norma viene disposto che i **fondi previsti dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale** - fondo sperimentale di riequilibrio (art 2) e fondo perequativo (art 13) - e i trasferimenti **spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna** (compresa la compartecipazione Irpef) **sono ridotti** per l'anno 2013 di 1000 milioni di euro e di 2000 per gli anni 2014 e successivi. Viene, altresì, disciplinata la riduzione per le province.

Per quanto concerne le **misure sanzionatorie**, viene sancita la **nullità dei contratti e degli atti elusivi del patto di stabilità interno**. Tale nullità si applica ai contratti di servizio e agli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Ulteriore sanzione pecuniaria viene prevista a carico degli amministratori (fino a 10 volte l'indennità di carica percepita) e del responsabile finanziario (fino a 3 mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e contributivi), qualora le **Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito** mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive.

Con riferimento alla previsione sulla **dismissione delle società** dei comuni fino a 30.000 abitanti, di cui all'art. 14, comma 32, del DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla L 122/2010, viene eliminata la previsione del DCPM concernente le relative modalità attuative.

Viene, infine, previsto a modifica dell'art. 78, comma 6, del DL 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla L 133/2010, che tutte le entrate del comune di Roma di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono **attribuite alla gestione corrente di Roma capitale**, comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purché accertrate successivamente al 31 dicembre 2007.

CONTO DI DISPONIBILITA' (ART. 22)

Viene **modificato l'art. 46 della legge 196/2009** (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevedendo che le amministrazioni dello Stato sono obbligate ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con modalità telematiche, una stima dei flussi di cassa giornalieri sui conti della tesoreria. In caso di inottemperanza, al titolare del centro di responsabilità amministrativa si applicherà una decurtazione del 5% della retribuzione di risultato a titolo di sanzione amministrativa.

Vengono, altresì stabilite le modalità per l'esecuzione dei versamenti e i riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato.

MISURE IN MATERIA TRIBUTARIA

RIDUZIONE DELLA RITENUTA DEL 10% (ART. 23, comma 8)

Viene disposta la **riduzione**, (come auspicato dall'ANCE, si veda, al riguardo, "Interventi Ance del 9 giugno 2011, n. 20") **dal 10% al 4% della ritenuta a titolo di acconto**, operata dal 1° luglio 2010, sui bonifici relativi alle spese agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%, prevista dall'art.25 del D.L.78/2010, convertito dalla Legge 122/2010.

AMMORTAMENTO BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI (ART. 23, comma 10-11)

Viene introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, **una limitazione (1% del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento** dei beni gratuitamente devolvibili al termine della concessione.

Inoltre, con riferimento alle **concessioni relative alla costruzione e gestione di opere pubbliche**, **viene abrogata la possibilità**, prevista dall'art.104, comma 4, del TUIR, **di dedurre quote d'ammortamento differenziate**, da calcolare sull'investimento complessivo e determinate, caso per caso, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in funzione del piano economico-finanziario della concessione.

RIPORTO DELLE PERDITE (ART. 23, comma 9)

Viene **modificato il meccanismo di riporto delle perdite**, disciplinato dall'art.84 del TUIR, con le seguenti previsioni:

- introduzione di un limite quantitativo del 80% al riporto della perdita negli esercizi successivi;
- eliminazione dell'attuale limite temporale di cinque anni per il riporto della perdita con la previsione che la stessa la perdita può essere riportata negli esercizi successivi.

STUDI DI SETTORE (ART. 23, comma 28)

Viene prevista nell'ambito della disciplina degli Studi di Settore che a decorrere dall'anno 2012, la **proroga del termine di pubblicazione degli Studi in G.U.**, viene fissata, dall'attuale 30 settembre, **al 31 dicembre di ciascun periodo d'imposta d'applicazione**. Eventuali integrazioni per particolari andamenti economici o dei mercati devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello d'applicazione. Viene, altresì, prevista l'**erogazione di specifiche sanzioni, in caso di omessa presentazione** del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore, laddove sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione dello stesso anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ESECUTIVITA' DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO (ART. 23, comma 30)

Viene modificato l'art.29, comma 1, lett.b, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, prevedendo il **differimento, dal 1° luglio al 1° ottobre 2011, del termine a decorrere dal quale l'avviso d'accertamento diviene titolo esecutivo**, senza bisogno di procedere alla successiva iscrizione a ruolo per la riscossione.

REVISIONE CRITERI D'AMMORTAMENTO DEI BENI D'IMPRESA (ART. 23, comma 47)

In attesa della riforma fiscale, viene prevista, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, la **revisione**, con regolamento, **del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali d'impresa**, sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente, in base alla vita utile e a

quote costanti, nonché attività ammortizzabili cumulativamente, con aliquota unica di ammortamento.

IMPOSTA DI BOLLO (ART. 23 comma 7)

Viene disposto l'**aumento dell'imposta di bollo sui conti titoli** a 120 euro per gli anni 2011 e 2012 e a 150 euro **per i depositi sotto i 50.000 euro** (380 euro per i depositi con valore superiore a 50.000 euro) a decorrere dall'anno 2013.

RIORDINO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (ART. 39)

Vengono introdotte disposizioni in materia di comunicazioni telematiche nel processo tributario e misure per la digitalizzazione della giustizia tributaria.

Inoltre, viene previsto, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, **l'istituto del reclamo contenente una proposta di mediazione**, quale atto propedeutico alla presentazione del ricorso dinanzi alle commissioni tributarie.

Al fine di ridurre il contenzioso tributario viene, altresì, disposto che per le medesime **controversie** di valore non superiore a 20.000 euro, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario possono essere **definite**, su domanda del ricorrente, **con il pagamento delle somme determinate** ai sensi dell'art. 16 della L. 289/2002 (Legge finanziaria 2003).

In ogni caso le suddette liti fiscali sono **sospese sino al 30 giugno 2012**.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità di versamento, presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa.

MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA E LAVORO

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (ART. 18)

Viene previsto un **graduale aumento dei requisiti di pensionamento per le lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome)**, al fine di armonizzarli ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico e per la generalità dei lavoratori.

A partire dal 1° gennaio del 2020, infatti, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia è incrementato di un mese, tale requisito è incrementato di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

Inoltre, non viene concesso, per il biennio 2012-2013, il **meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni** – di cui all'articolo 34 comma 1, della legge 448/1998 - alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione Inps. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è limitato al 45%.

CONTRASTO ALL'EVASIONE CONTRIBUTIVA (ART. 18 comma 14)

Viene previsto che il Ministero del lavoro, l'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER MALATTIA DEL DIPENDENTE (ART. 18 comma 16)

Viene integrato l'art. 20 del DL 112/2008, convertito dalla L 133/2008, con la previsione che a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o contratto collettivo il trattamento economico di malattia, sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'art. 31 della legge

41/1986 e per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.

CONTRATTAZIONE AZIENDALE (Art. 26)

Viene prevista, per il 2012, **una tassazione agevolata** del reddito dei lavoratori e uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore **con riguardo ai premi di produttività**, erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Entro il 31 dicembre 2011 il Governo, sentite le parti sociali, provvede alla determinazione del suddetto sostegno fiscale e contributivo previsto nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

FISCALITÀ DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E I LAVORATORI IN MOBILITÀ (ART. 27)

Per favorire la **costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il lavoro**, viene disposto che, a partire dal 1° gennaio 2012, **il regime fiscale** di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) **si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi**, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione e a quelle che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

Inoltre, a partire dal 1 gennaio 2012 **l'imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dall'art. 1, c. 105 della suddetta L. 244/2007 **è ridotta al 5 per cento**.

CONTENZIOSO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (ART. 38)

Viene prevista **l'estinzione di diritto dei processi** in cui è parte l'INPS per i quali non è ancora intervenuta sentenza ed il cui valore non superi i 500 euro con compensazione delle spese di giudizio. Vengono, inoltre, introdotte **modifiche al codice di procedura civile nell'ambito del contenzioso previdenziale e assistenziale** e al DPR 639/1970 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

FINANZIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE (ART. 32)

Viene prevista **l'istituzione** nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del **Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali** le cui risorse (930 milioni per il 2012 e 1.000 milioni per ciascun anno dal 2013 al 2016) sono assegnate dal CIPE e destinate prioritariamente alle opere ferroviarie ed ai contratti di programma con RFI Spa e ANAS Spa.

Viene, inoltre, disposta **la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008** per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/2001, ad eccezione di quelli concernenti la riserva in favore dei beni e attività culturali, per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia stato pubblicato il bando di gara e non sia stato emanato il decreto di cui all'articolo 1, c. 512 della L. 296/2006, relativo all'autorizzazione all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali, ovvero, nel caso di emanazione del predetto decreto entro il 31.12.2008, il soggetto beneficiario non abbia assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbia bandito la gara per l'aggiudicazione dell'operazione di mutuo, ovvero, in caso di utilizzo in forma diretta, non abbia chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla data di entrata in vigore del decreto.

Analogamente, viene stabilita **la revoca dei finanziamenti concessi per la progettazione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche.**

I finanziamenti revocati sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono in un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e vengono ridestinati dal CIPE per la realizzazione del programma di infrastrutture strategiche, ad eccezione dei finanziamenti confermati da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Prevista, inoltre, la possibilità di **destinare fino al tre per cento dello stanziamento dell'anno 2012 del Fondo infrastrutture per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.**

Per la **realizzazione dell'EXPO Milano 2015** viene, infine, prevista l'applicazione alle opere individuate e definite essenziale ex DPCM 22 ottobre 2008 delle disposizioni processuali previste dal Dlgs 104/2010 (Riordino del processo amministrativo) sulle controversie relative alle infrastrutture strategiche.

RIORDINO DELL'ANAS SPA (ART. 36)

Viene prevista **l'istituzione**, a partire dal 1 gennaio 2012, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, **dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali** che assume le funzioni già svolte da ANAS in qualità di concedente della rete autostradale alla quale subentra in tutti gli atti convenzionali in essere. In particolare, l'Agenzia, anche avvalendosi di Anas spa, svolge una serie di compiti specificatamente indicati tra cui: proposta di programmazione della costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade, in concessione o in affidamento diretto ad Anas spa a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica; in qualità di amministrazione concedente, affidamento diretto ad Anas spa delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade o delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade con convenzione da approvarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale ed autostradale di interesse nazionale che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Le **funzioni dell'ANAS rimangono limitate** a quelle di costruzione e gestione delle strade di interesse nazionale che l'Agenzia non affida in concessione a terzi, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio nonché delle autostrade.

E', inoltre, previsto che, entro il 31 dicembre 2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS Spa predispongono uno schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia sottoscriverà con ANAS Spa.

DISPOSIZIONI VARIE

SPESE DI GIUSTIZIA (ART. 37)

Vengono introdotte modifiche al DPR 115/2002 in materia di spese di giustizia prevedendo, tra l'altro, **l'introduzione del contributo unificato nel processo tributario, nelle cause di previdenza e assistenza obbligatorie** nonché **l'aumento** del medesimo contributo nelle cause dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al TAR come **nei ricorsi in materia di aggiudicazione degli appalti ove il contributo viene aumentato da 2.000 a 4.000 euro.**

AFFLUSSO DI CAPITALE DI RISCHIO VERSO LE NUOVE IMPRESE (ART. 31)

Vengono previsti **incentivi** specifici a vantaggio dei **sottoscrittori dei Fondi per il Venture Capital**, ossia fondi comuni di investimento che investono il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, di costituzione o di avvio dell'attività delle nuove imprese.

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (ART. 33)

Viene prevista la costituzione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di una **società di gestione del risparmio per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento** al fine di partecipare in **fondi d'investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Province e Comuni** anche in forma consorziata ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate da tali enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. A tali fondi possono essere apportati, a fronte dell'emissione di quote del fondo, beni immobili e diritti con le procedure previste dall'art. 58 del DL 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

Viene, inoltre, disposto lo **scioglimento della società Patrimonio dello Stato s.p.a.** che è posta in liquidazione con le modalità previste dal codice civile.

Ulteriori disposizioni del testo riguardano misure: per ridurre i costi della politica; per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della P.A.; sulla liquidazione degli enti dissestati e la razionalizzazione dell'attività dei commissari liquidatori; per razionalizzare la spesa sanitaria; per il finanziamento della banda larga; per la liberalizzazione del collocamento e dei servizi con modifiche al Dlgs 276/2003 in materia di attività di intermediazione; in materia di espropriazione per pubblica utilità con riguardo all'ipotesi di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.